

## TORNATA DEL 18 GENNAIO 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI E DEL PRESIDENTE CASATI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Risultato dello squittinio per la nomina delle tre Commissioni — Nuovo squittinio per la nomina di due membri mancanti a quella dei Depositi e Prestiti — Sequito della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno all'Amministrazione e Contabilità dello Stato — Nuova redazione dell'articolo 54 proposta dal Regio Commissario — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamento del Regio Commissario all'articolo 55 — Osservazioni del Senatore Lanzilli — Dichiarazione del Relatore — Approvazione dell'emendamento e degli articoli dal 55, al 61 — Aggiunta del Relatore all'articolo 61 — Avvertenza del Senatore Chiesi — Spiegazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 61 e 62 — Aggiunta del Relatore all'art. 63 — Aggiunta del Senatore Scialoia — Approvazione dell'articolo modificato — Reiezione dell'articolo 63 ministeriale — Approvazione dell'articolo 64 — Aggiunta proposta dal Regio Commissario all'articolo 65 accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo coll'aggiunta — Reiezione dell'articolo 72 del Progetto Ministeriale — Proposta del Regio Commissario all'articolo 67 accettata dalla Commissione — Trasposizione chiesta dal Senatore Scialoia, approvata — Approvazione degli articoli 68, 69, 70 — Reiezione dell'articolo 77 e 78 del Progetto Ministeriale — Approvazione dell'articolo 71 della seconda parte dell'articolo 67 e dell'articolo 72 — Approvazione per articoli dei progetti di legge; 1° per una spesa straordinaria per la stampa di nuove cartelle del Debito Pubblico; 2° per l'acquisto di un fabbricato in Saliceta San Giuliano presso Modena — Squittinio segreto sul complesso delle tre leggi discusse.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Commissario Regio, e più tardi v'intervengono il Presidente dei Ministri, il Ministro della Finanza e quello dei Lavori Pubblici.

Il Segretario Senatore **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4168. Parecchi cittadini del Comune di Floridia (Siracusa) in numero di 83 fanno istanza perchè venga approvato il progetto di legge per l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori (Petizione mancante dell'autenticità delle firme).

N. 4169. Alcuni commercianti del Comune di Radicena (Calabria) fanno istanza perchè nel progetto di legge per l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, venga dal Senato ammesso che questa possa aver luogo col mezzo degli uscieri dei Conciliatori stessi.

Il Senatore Camozzi-Vertova domanda un congedo di 15 giorni che gli viene dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato il Prefetto di Galtanissetta degli atti di quel Consiglio Provinciale, sessione straordinaria 1867.

L'Associazione agraria Friulana degli Atti della sua settima riunione generale.

Pasquale Cirillo dei suoi Cenni sulle opere pie nella terra di Bari.

**Presidente.** Essendosi verificate le schede delle Commissioni per l'Amministrazione del fondo del Culto; della Cassa Militare e della Cassa Depositi, e Prestiti darò notizia del risultato.

Commissione per l'Amministrazione del fondo del Culto.

Votanti 57

Maggioranza 29

Il Senatore Desambrois ebbe voti 43

Tonello 35

Mameli 29

Commissione per la Cassa militare.

Votanti 57

Maggioranza 29

Il Senatore Pallieri ebbe voti 46

Durando Giovanni 40.

Commissione per la Cassa-Depositi e Prestiti.

Votanti 57

Maggioranza 29

Il Senatore Spinola ebbe voti	38
Mischi	25
Pasolini	17
Lauzi	15
De Gori	14
Leopardi	12
Farina	12
Poggi	9

Non avendo ottenuto la maggioranza che il Senatore Spinola, prego i Signori Senatori a rinnovare le schede per la nomina degli altri due Commissari mancanti.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER DISPOSIZIONI INTORNO ALL'AMMINISTRAZIONE  
ED ALLA CONTABILITÀ DELLO STATO.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per disposizioni intorno all'Amministrazione e Contabilità dello Stato.

Restammo all'articolo 54 che non fu messo ai voti, perchè la Commissione s'incaricò di fare alcune modificazioni a quest'articolo. Domando adunque alla Commissione quale è stato il risultato.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Un migliore esame ha portato a riconoscere, come in quest'articolo convenga aggiungere due parole, onde adattarlo alle disposizioni e alla nuova nomenclatura adottata dal vigente codice di procedura civile.

Questo codice non conosce sequestro esecutivo; conosce pignoramento di mobili sia presso il debitore, sia presso i terzi. E appunto chiama pignoramento presso i terzi il pignoramento di un credito; quello che era sequestro esecutivo. Conosce pur anche l'opposizione al pagamento, come conosce insieme col codice civile il sequestro giudiziario. Finalmente conosce il sequestro conservativo. Quindi è da aggiungere questa parola, i *pignoramenti*, dopo la parola *permessi*, ed avanti a quella, i *sequestri*, come è da aggiungere dopo il verbo *impedire* le altre o *trattenere*, dacchè mentre col pignoramento il pagamento s'impedisce, col sequestro il pagamento non si fa che sospendere o trattenere.

L'articolo direbbe allora così :

« Nei casi dalla legge permessi i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire o trattenere il pagamento debbono essere notificati al Direttore generale del Tesoro che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei Conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.

« Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal Direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.

« Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'Ufficiale incaricato del pagamento.

« Le cessioni, e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata da Notaro ».

Veramente quella che si regola con quest'articolo non è che la notificazione; si indica la persona alla quale deve la notificazione essere fatta onde il sequestro diventi efficace dirimpetto alle Amministrazioni dello Stato.

È questa una disposizione che non va per nulla contro le disposizioni del Codice di Procedura Civile, che all'articolo 138, d'accordo coll'articolo 185 del Regolamento pubblicato per l'esecuzione del detto Codice, rilascia al Regolamento la determinazione degli Ufficiali e degli Agenti ai quali debbono notificarsi le citazioni dirette contro le Amministrazioni dello Stato.

Io quindi non dubito che l'articolo nel modo come è stato proposto, non sia per incontrare la piena adesione del Senato.

**Presidente.** Rileggo l'articolo colle modificazioni proposte per metterlo ai voti.

(V. sopra).

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 55. « Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare l'ammontare preciso e la causa del credito verso lo Stato, che si vuol colpire; e non sono validi se non per le somme specificate e dovute al giorno della fatta notificazione.

« Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

« Il pagamento, i sequestri e le opposizioni sulle somme dovute allo Stato, per somministrazioni, forniture e appalti di pubblico servizio non potranno aver luogo che conformemente al disposto degli articoli 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, allegato F ».

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Quest'articolo non poteva essere adottato dal Senato nella forma com'era stata proposta. Si sarebbe invece, dopo consultate le Direzioni speciali, redatto l'articolo nel diverso modo, che mi permetto di leggere.

« Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuole colpire.

« Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

« Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture, o appalti di pubblico servizio saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1865 allegato E, e degli articoli 251 a 355 della stessa legge, allegato F. »

Il fine della prima parte di quest'articolo è di co-

noscere, di sapere qual è il credito sul quale s'intende di accendere il sequestro, di fare il pignoramento.

L'articolo 611 del vigente Codice di Procedura Civile si contenta di una semplice indicazione generica del credito, che si vuole colpire di pignoramento; ed è presso alcuni invalsa l'opinione che basti notificare al Ministro delle Finanze un atto col quale si dica di sequestrare tutte le somme delle quali per avventura Tizio possa andare creditore verso lo Stato.

Un atto di sequestro di questa natura rende impossibile qualunque provvedimento, perchè è ben difficile di sapere se quel Tizio, a carico del quale si vuole accendere il sequestro o pignoramento, vada creditore verso qualcheduna delle tante Amministrazioni dello Stato per una di quelle tante dipendenze dalle quali un rapporto di debito e credito può venire a costituirsi.

Quindi si vuole con quest'articolo, che chi fa il pignoramento od il sequestro, dica qual è il titolo, qual è l'oggetto del credito del quale si vuol trattenere o impedire il pagamento. Diceva troppo l'articolo come era stato formulato dapprima, perchè voleva che si indicassero le somme precisamente dovute a quel giorno, mentre poteva anche accadere che il credito che si voleva colpire di sequestro non fosse allora nemmeno liquidato.

Era eccessivo od ambiguo, laddove dichiarava non validi gli atti di notificazione, le cessioni e le delegazioni, rispetto a somme non dovute al giorno della fatta notificazione.

Ma tradotto nella nuova formula, non parmi che possa incontrare opposizioni.

Rimane l'inciso: *Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.*

Io che per studii e per inclinazione ricorro più volentieri agli esempi romani che agli esempi francesi ricorderò ai distinti giureconsulti ai quali ho l'onore di parlare, come la disposizione trova il suo fondamento nel corpo della ragione scritta, in quell'insigne monumento della sapienza romana.

*Compensationi in causa fiscali ita demum locum esse, si eadem statio quid debeat quae petit.*

Bisogna che sia la medesima stazione del fisco che si trovi in debito e in credito, perchè possa avvenir compensazione. E al principio vuolsi stare attaccati pertinacemente per impedire la turbazione dei pubblici uffici:

*Atque hoc juris propter confusionem diversorum officiorum tenaciter servandum est.*

Per ultimo, l'inciso si riferisce solamente alla legge sulle opere pubbliche, la quale provvede ai sequestri e pignoramenti sul prezzo di contratti per l'esecuzione di lavori, mentre abbiamo nell'art. 9 della legge sul contenzioso amministrativo una disposizione che abbraccia anche i contratti per somministrazioni, e questa è la ragione per la quale si sarebbe resa completa la disposizione riportandosi alle due leggi.

Io mi permetto adunque di deporre sul banco della Presidenza la nuova redazione di quest'articolo, che raccomando alle deliberazioni del Senato.

**Presidente.** Il Regio Commissario propone di redigere l'art. 55 in questi termini:

« Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire.

« Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

« Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti di pubblico servizio saranno osservate le disposizioni dell'art. 9 della legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato F. »

La Commissione accetta questa nuova redazione?

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Pregherei il signor Presidente di comunicare alla Commissione il proposto articolo.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Sento che si accenna a qualche dubbio sull'ultimo inciso dove si richiamano in osservanza le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche e nella legge sul contenzioso amministrativo.

Veramente è caduta questione se queste disposizioni siano tuttora in vigore dopo pubblicato il nuovo Codice, e ci è stato qualche Tribunale che ha detto: questa legge è del 20 marzo 1865, il nuovo Codice fu posto in attività col 1 gennaio 1866, dunque queste disposizioni non sono più in vigore.

Questa è un'opinione come qualunque altra; e sebbene io non la divida, dacchè qualche Tribunale l'ha professata, pareva il caso di togliere l'equivoco, che il nuovo articolo toglierebbe, col richiamare le disposizioni delle due leggi, sia di quella sulle opere pubbliche come dell'altra sul contenzioso amministrativo; della prima che parla di pignoramenti e sequestri sul prezzo di contratti per appalti di lavori, dell'altra che parla del pignoramento sul prezzo di tutti i contratti anche per somministrazioni ecc.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Pregherei il signor Presidente a voler di nuovo dar lettura dell'articolo che si propone.

**Presidente.** Ne darò nuovamente lettura.

« Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si vuol colpire.

« Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

« Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti di pubblico servizio saranno osservate le disposizioni dell'art. 9 della legge del 20 marzo 1865, allegato E, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato F. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Darò un altro schiarimento al Senato.

Sento che si mette in dubbio che nella legge sul contenzioso amministrativo ci sia una disposizione riflettente la materia dei sequestri.

Mi permetterò quindi di leggere gli articoli 8 e 9 di questa legge.

Ecco cosa dice l'art. 8 :

« Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreti motivati e senza pregiudizio dei diritti delle parti. »

Ecco cosa dice l'art. 9.

« Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro nè convenirsi cessione se non vi aderisce l'Amministrazione interessata. »

Ed è precisamente la disposizione che riproduce la legge sulle opere pubbliche rispetto ai contratti per l'esecuzione di pubblici lavori con qualche particolarità che riguarda i debitori per indennità o per espropriazioni; specialità che non si hanno quando si tratta di contratti per somministrazioni. Per le quali spiegazioni mi pare che rimanga bastantemente giustificata la redazione che ho avuto l'onore di rassegnare all'approvazione del Senato.

**Senatore Lanzilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lanzilli.** La proposta del Commissario Regio riducesi ad una semplice dichiarazione, ma forse superflua, parendomi difficile intendere i decreti citati nell'articolo in esame derogati dal Codice Civile, il quale regola le relazioni da privato a privato; mentre le leggi di pubblica amministrazione, quali sono i decreti rifermati nel suddetto articolo, regolando le relazioni tra privati e lo Stato, sono parte integrante del *Dritto pubblico* della nazione, e come tali non sono mai derogati dal dritto privato.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** La Commissione concorre nell'emendamento presentato dal Commissario Regio il quale ne ha ampiamente svolto le ragioni.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo come è stato proposto dal Commissario Regio ed accettato dalla Commissione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 56. L'emissione dei Boni del Tesoro e il limite massimo della somma che può tenersene in corso, sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi speciali.

« I Boni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle casse dello Stato.

« Ferma anche per l'emissione dei Boni del Tesoro l'osservanza del controllo preventivo della Corte dei

Conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel regolamento. »

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Si potrebbe dire *riscontro* invece di *controllo* anche per ripetere la parola usata nella legge sulla Corte dei Conti.

**Presidente.** Chi approva quest'articolo con questa variante, sorga.

(Approvato.)

« Art. 57. Le disposizioni, che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, sono date con speciali regolamenti.

(Approvato.)

Si passa al CAPITOLO V. — *Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.*

« Art. 58. Gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materia, e chiunque s'ingerisce senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministri e sono sotto la vigilanza del Ministero delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei Conti.

« Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze e la giurisdizione della Corte dei Conti gli impiegati dipendenti dai varii Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza. »

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Sarebbe opportuno aggiungere al quinto verso dell'articolo, la particella *anche* dov'è detto *e chiunque s'ingerisca senza legale autorizzazione*; anzi suonerebbe meglio il dire: *e anche coloro che s'ingeriscono ecc.*

**Presidente.** Chi approva l'articolo con questa aggiunta, sorga.

(Approvato.)

Viene l'articolo 59; ma prima vi sarebbe l'articolo 62 ministeriale che non ha riscontro, e che non è neppure indicato se viene soppresso.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** È un errore di stampa. L'articolo è soppresso, perchè quanto qui si disponeva è trasportato nell'ultimo alinea dell'articolo 58.

**Presidente.** Parmi dunque che non sia necessario di porlo ai voti essendo compreso nell'ultima alinea dell'art. 58.

Leggo quindi l'art. 59.

« Ove la legge, nell'istituire gli uffici dei gerenti del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale da essere registrato dalla Corte dei Conti

per gli effetti del Capitolo III, Titolo II della legge 14 agosto 1862, N. 800. »

(Approvato.)

« Art. 60. Presso ognuna delle casse provinciali, e presso la cassa centrale vi sarà un *controllore*, che eserciterà le sue funzioni a norma delle prescrizioni del Regolamento.

« Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese a mezzo degli ispettori di tesoreria e verificazioni straordinarie ogniqualevolta il Direttore generale del Tesoro lo richieda.

« Sarà redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa colla firma degli intervenuti.

(Approvato.)

« Art. 61. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per colpa loro perduti dallo Stato.

« A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Nella fine del primo periodo si proporrebbe di dire così: « valori che fossero per loro colpa o *negligenza* perduti dallo Stato » perchè sebbene a rigore nella parola colpa sia compresa la *negligenza*, pure nei casi contemplati essendo causa del danno la più volte una omissione, pare prudente, a scanso di pericolosa induzione, usare una parola che comunemente ha senso più largo.

**Presidente.** Il Commissario Regio aderisce a questa modificazione?

**Commissario Regio.** Non ho alcuna difficoltà.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Mi pare che nella prima parte di quest'articolo 61 che è il 65 del progetto Ministeriale, la disposizione dovrebbe concepirsi nei termini seguenti. « Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle Casse ecc. »

Veramente coloro che devono rispondere dei valori per loro colpa o *negligenza* perduti dallo Stato, non sono tutti gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, ma i soli ufficiali pubblici, ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle Casse; perciò la disposizione di quest'articolo dovrebbe, a mio credere, limitarsi soltanto a questi impiegati. Al contrario le prime parole dell'articolo — *gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato* — che abbracciano in generale tutti gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, fanno nascere il dubbio che vi possano essere altri ufficiali stipendiati dallo Stato, tenuti a rispondere dei valori perduti dallo Stato, oltre quelli ai quali è com-

messo il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini.

Non so se la mia osservazione abbia fondamento; ad ogni modo le prime parole generali dell'articolo mi fanno nascere il dubbio, se la responsabilità, di cui solo possono essere gravati gli ufficiali pubblici, a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, possa colpire anche ufficiali pubblici diversi da quelli, che sono contemplati specialmente colle parole *successive* dell'articolo e *specialmente* ecc.

E però sottopongo il mio dubbio all'onorevole Regio Commissario e all'onorevole Commissione, perchè si compiacciano di chiarirlo.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola, **Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** La responsabilità più specialmente presa di mira è di coloro ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini; ma non è la sola sulla quale può spiegarsi e si spiega la giurisdizione della Corte dei Conti.

Vi sono atti dei quali possono anche altri stipendiati dello Stato esser chiamati a render conto, quando ne sia derivato danno all'Erario. Il caso, sebbene meno frequente, può verificarsi e si verifica, nè deve omettersene la previsione che è già nelle leggi vigenti e che ha trovato talvolta applicazione.

Senatore **Chiesi.** Mi dichiaro soddisfatto di queste spiegazioni.

**Presidente.** Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dall'onorevole Relatore.

(Vedi sopra)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 62. Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili con le altre di ricevitore, o di pagatore, o di magazzinoiere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali regolamenti. »

(Approvato)

« Art. 63. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione, la Corte dei Conti potrà pronunziare condanna al pagamento della deficienza stessa, anche prima del giudizio sul conto.

« Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, semprechè invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso. »

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Con quest'articolo proposto dal Ministero s'introduce nella legge una massima di giurisprudenza pacifica; ma una volta accolta nella legge dev'essere completa onde non se ne

tragga argomento restrittivo, e la giurisprudenza anziché averne aiuto e conferma, ne riceva detrimento o incertezza.

I termini dell'aggiunta che ho l'onore di proporre, ne rendono abbastanza ragione.

L'articolo verrebbe così riformato, coll'aggiunta che propongo:

« Art. 63. Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione, o di danno arrecato all'Erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o a negligenza dei contabili e degli ufficiali, di cui nell'articolo 61, la Corte dei Conti potrà pronunziare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori anche prima del giudizio sul conto. »

**Presidente.** Il Commissario Regio accetta queste modificazioni?

**Commissario Regio.** Accetto.

**Presidente.** Allora rileggerò l'articolo con queste modificazioni proposte dall'onorevole Relatore.

(Vedi sopra).

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Crederei si dovesse citare non solo l'art. 61 che parla degli ufficiali pubblici, ma anche l'art. 58 in genere, perchè in quest'articolo è detto, che oltre agli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati della riscossione e dei pagamenti, e che ricevono somme dallo Stato, sono anche responsabili giudiziariamente dinanzi alla Corte dei Conti coloro che si ingeriscono, senza legale autorizzazione, degli incarichi attribuiti ai detti agenti.

Dicendo solo degli ufficiali di cui all'articolo 61, si escluderebbero quelli che si ingeriscono nella riscossione, nei pagamenti e nelle altre attribuzioni che la legge dà ai contabili, come sarebbe il caso in cui il percettore d'imposte o conservatore d'ipoteche non aspetti che gli si sostituisca un gerente legale, ma egli metta illegalmente un gerente suo proprio. In questo caso non si tratta di agente del Governo, ma di un estraneo, di un semplice privato che si è ingerito in cose contabili, ed allora questo va soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

È tanto qui necessario di citare l'articolo 58 insieme all'art. 61, in quanto che quest'individuo non sarebbe tenuto neppure a dare conto, perchè non agente ordinario dell'Amministrazione, e ciò tanto più che, accennandosi l'articolo precedente, si rende indispensabile anche la citazione dell'art. 58.

**Presidente.** Rileggerò dunque l'articolo 63 così modificato.

« Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'Erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili... »

**Senatore Scialoja.** Qui si deve aggiungere e di coloro di cui agli articoli 58 e 61, perchè la parola *coloro*, abbraccia gli ufficiali e non ufficiali.

**Presidente.** .... Dunque si aggiungerà: *e di coloro di cui negli articoli 58 e 61*, la Corte dei Conti potrà pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori o anche prima del giudizio sul conto. »

Chi approva l'articolo 63 così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'art. 68 del progetto Ministeriale che la Commissione propone di sopprimere. Io ne darò lettura per metterlo ai voti, onde nel caso che il Senato intendesse mantenerlo, possa esprimerlo col suo voto.

« Art. 68. I contabili ed agenti della pubblica Amministrazione, che siano in ritardo a rendere i loro conti e ad adempire gli obblighi loro imposti dalla presente legge e così anche i contabili, che siano in ritardo a produrre giustificazioni ad essi richieste dalla Corte dei Conti, saranno passibili, a proposta della Corte stessa, della sospensione e anche della destituzione dalla loro carica, e ciò senza pregiudizio delle conseguenze derivanti dalle leggi civili e penali. »

Chi intende mantenere quest'articolo, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Viene ora il CAPITOLO VI. *Del rendimento dei conti dell'Amministrazione dello Stato.*

« Art. 64. Appena terminato l'anno finanziario, sarà compilato il conto consuntivo d'amministrazione di ciascun Ministero per cura del capo della Ragioneria addetta al Ministero stesso. Questo conto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale non più tardi del mese di aprile successivo al termine dell'anno finanziario. E non più tardi del susseguente mese di luglio il Ministro delle Finanze, per cura del Ragioniere generale, dovrà aver trasmesso alla Corte dei Conti il rendiconto consuntivo dell'amministrazione di tutto lo Stato. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 65. Il rendiconto generale consuntivo consisterà del conto delle entrate e delle spese costituenti l'effettivo esercizio finanziario dell'anno, dal qual conto risulti distintamente per ogni capitolo del bilancio di previsione, e col confronto delle somme in ciascuno determinate o previste, l'ammontare delle riscossioni verificatesi nell'anno e quello delle spese pagate, e delle altre da pagare in adempimento di ordini già spediti dai Ministri, o di impegni già assunti in relazione al bilancio;

« Vi sarà unito a corredo:

« 1. Il conto generale di cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre;

« 2. Lo stato patrimoniale attivo e passivo al 1° gennaio dell'anno, a cui si riferisce il rendiconto, coll'indicazione delle variazioni seguite nell'anno;

« 3. I conti speciali dell'andamento della liquidazione dell'asse ecclesiastico, dell'esercizio amministrativo di tutte le aziende di privativa, del movimento dei boni del Tesoro, di tutte e singole le operazioni finanziarie, di tesoreria e di zecca, ed in genere di qualsiasi altra operazione od azienda, in cui siano state interessate le Finanze del Regno.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Io sottometterei alla onorevole Commissione del Senato la proposta di ripristinare in quest'articolo poche parole, che erano nel progetto votato dalla Camera. Esse si riferiscono al N. 2. che ordina la presentazione dello stato *patrimoniale attivo e passivo al 1. gennaio dell'anno a cui si riferisce il rendiconto coll'indicazione delle variazioni seguite nell'anno.*

Ora sarebbe desiderio del Ministero che si aggiungesse anche, e lo stato *patrimoniale al fine di detto anno*; perchè s'intenda che questo stato patrimoniale dev'essere fatto al primo gennaio ed al 31 dicembre di ciaschedun anno, con dar così ragione del punto di partenza, e del punto d'arrivo con le variazioni, che possa avere subito nel corso dell'anno di cui si rivede l'esercizio.

Non è che uno scrupolo di esattezza che suggerisce quest'aggiunta intendendo anche il Ministero che ce ne è abbastanza nella redazione della Commissione del Senato, se non che trattandosi di cosa assai rilevante il tracciare il modo come debbono essere presentati questi conti, e quindi il dire come lo stato debba essere presentato qual era al primo di gennaio, e quale viene a risultare al 31 dicembre, è parso che fosse desiderabile.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Relatore.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare quest'aggiunta la cui sostanza ritenevasi implicita nella proposta.

**Presidente.** Prego il Commissario Regio a voler indicare dove deve essere fatta l'aggiunta.

**Commissario Regio.** Al N. 2 dove dica « *Lo stato patrimoniale attivo e passivo al primo gennaio dell'anno, a cui si riferisce il rendiconto, coll'indicazione delle variazioni seguite nell'anno* » aggiungere « *e lo stato patrimoniale alla fine di detto anno.* »

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni, metterò ai voti l'articolo con quest'aggiunta.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato)

« Art. 66. La Corte dei Conti dopo di aver riveduto il conto consuntivo generale e quelli speciali, di cui è detto all'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento trasmettendola al Ministero delle Finanze, che la presenterà alla Camera col progetto di legge della relativa approvazione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

**Presidente.** La Commissione propone la soppressione dell'articolo 72 del progetto ministeriale del quale do lettura:

« Art. 72. Nel prospetto del patrimonio dello Stato saranno indicati solo per memoria i valori delle biblioteche, gabinetti scientifici, musei, pinacoteche e delle altre proprietà infruttifere ed inalienabili dello Stato a risultanza dei relativi inventari che anche per questi valori dovranno essere, ove già nol fossero, assunti e mantenuti in perfetto ordine. »

Chi vuol mantenere quest'articolo che la Commissione propone di sopprimere, si alzi.

(Non è approvato).

Si passa al TITOLO III. — *Disposizioni transitorie.*

« Art. 67. La presente legge andrà in vigore col giorno..... »

« Finchè peraltro non saranno adempiute le formalità richieste dall'articolo 49 saranno operativi pel pagamento delle spese fisse di ogni specie i ruoli esistenti presso le attuali agenzie del Tesoro. »

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Qui bisognerebbe fissare l'epoca in cui andrà in vigore la legge.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Il testo del progetto ministeriale diceva che la presente legge sarebbe andata in vigore col primo gennaio 1869. Questo è un periodo che non si può riprodurre, e si sarebbe invece pensato di sostituire quest'altro: « La presente legge andrà in vigore al primo gennaio 1870. » E però da osservare che ricorre una disposizione nel successivo articolo 69, della quale non si potrebbe rinviare l'attivazione a quest'epoca, in quantochè si vuole che il rendiconto generale dell'Amministrazione delle Finanze prescritto dal Regio Decreto 3 novembre 1861, per gli anni dal 1862 al 1867 sia presentato al Parlamento il primo di ottobre del 1869, e conseguentemente prima del gennaio 1870.

Io pari tempo sarebbe vivo desiderio dell'Amministrazione che non si rinviasse al 1. gennaio 1870 l'attivazione delle disposizioni che si contengono negli articoli già discussi e approvati dal Senato; nell'articolo 38 sulle ricevute degli illetterati, negli articoli 54 e 55 sui sequestri.

Infatti non ricorre nessuna ragione perchè si abbia a sospendere la esecuzione di queste disposizioni, le quali possono essere messe in atto dall'oggi all'indomani, in quanto non aspettano nessuna preparazione. Mi permetterei quindi proporre al Senato l'articolo 67, così formulato:

« La presente legge andrà in vigore col giorno 1 gennaio 1870.

« Le disposizioni per altro contenute nel secondo

capoverso dell'articolo 38, e negli articoli 54, 55, e nell'articolo 69, andranno in vigore colla pubblicazione della legge presente ».

Questa dichiarazione per la quale si anticiperebbe l'attivazione di alcune disposizioni di una legge, ha dei precedenti. Rammento quello della legge del 19 luglio 1860, sulle modificazioni della legge sul Registro e Bollo, della quale venne rinviata l'attivazione al 1. gennaio 1869, intanto che per alcune delle sue disposizioni, per quella che si riferiva alle ricevute degli impiegati delle provincie di Mantova e Venezia, si dette vigore a questa legge dal 1. settembre 1868.

Per tutte quelle disposizioni per le quali bisogna fare uno studio o una preparazione, s'intende che bisogna dare all'amministrazione agio e tempo perchè si prepari e si regoli; ma il dire le ricevute degli illetterati si faranno in un modo piuttosto che in un altro, si può dire oggi e mettere in attuazione domani. Quindi raccomanderei al Senato di adottare quest'articolo nel modo che ho avuto l'onore di leggerlo testè.

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Accetta.

**Presidente.** Rileggo l'articolo come è stato proposto dal R. Commissario.

(Vedi sopra).

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Mi pare che siccome si cita un articolo che non è ancora votato, sarebbe più conveniente rimandare questo articolo in fine delle disposizioni transitorie e farne il penultimo articolo della legge.

**Presidente.** Proporrebbe dunque....

**Senatore Scialoja.** Propongo che di questo articolo 67 se ne faccia l'80, invece dell'80 che diventerebbe l'81; restando così il penultimo nel testo.

**Presidente.** Si può dunque sospendere la votazione fin allora.

**Senatore Scialoja.** Vorrei chiarita la disposizione dell'articolo. Sento che quest'articolo non va immediatamente in esecuzione se non per una parte; quale è la parte che dovrebbe rimanere?

**Commissario Regio.** Il secondo capoverso.

**Senatore Scialoja.** Era appunto questo il mio dubbio; io credo che questo non sia il primo capoverso.

Noi ordinariamente citando gli articoli, diciamo primo capoverso la seconda parte dell'articolo.

**Commissario Regio.** Io non ho nessuna difficoltà se questo è negli usi, che si dica primo capoverso.

**Senatore Scialoja.** E se si dicesse per maggior chiarezza la seconda parte?

**Presidente.** Parmi che intanto si possano mettere ai voti gli articoli che precedono. Leggo l'articolo 68 che ora diventerebbe il 67.

« Le disposizioni degli articoli 24 e 53 saranno applicabili anche al conto della gestione finanziaria ed a

resti attivi e passivi dell'anno 1869, non che ai mandati emessi nell'anno stesso ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Dopo la trasposizione di articoli che ha luogo nel presente capitolo conviene distaccare ciò che costituisce la seconda parte dell'articolo 67, e farne un articolo a parte che diventerebbe il 68 così concepito: « Finchè non saranno adempiute le formalità dell'articolo 49, saranno operativi pel pagamento delle spese fisse di ogni specie i ruoli esistenti presso le attuali agenzie del Tesoro ».

**Presidente.** Leggo dunque quest'articolo 68: « Finchè non saranno adempiute le formalità richieste dall'articolo 49, saranno operativi pel pagamento delle spese fisse di ogni specie i ruoli esistenti presso le attuali agenzie del Tesoro ».

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 69. Il rendiconto generale dell'Amministrazione delle finanze, prescritto dagli articoli 59 e 61 del Regio Decreto 3 novembre 1861 N. 302, per gli anni dal 1862 al 1867 dovrà essere presentato al Parlamento, già stampato, il primo ottobre 1869.

« Quello relativo all'esercizio 1868 sarà presentato nel mese di gennaio 1870.

(Approvato).

« Art. 70. Le Commissioni temporanee istituite con la legge 14 agosto 1862, N. 800 cesseranno col 1° gennaio 1870.

« I conti, che si trovassero a quell'epoca tuttora pendenti presso le medesime, saranno giudicati dalla Corte dei Conti del Regno con le norme delle leggi dei cessati Governi.

« Il Presidente della Corte proporrà al Governo i provvedimenti necessari secondo il bisogno di questo transitorio servizio. »

(Approvato).

Leggerò l'articolo 77 del Progetto ministeriale, che la Commissione propone di sopprimere.

« Art. 77. Nella prima quindicina di novembre dell'anno 1869 il Ministro delle Finanze presenterà il bilancio di prima previsione delle entrate e delle spese per l'anno finanziario che comincerà col 1° marzo 1870 in esecuzione della disposizione dell'articolo 26, e nella prima quindicina di maggio dello stesso anno 1870 presenterà il bilancio definitivo di previsione colla situazione finanziaria dell'anno antecedente, in esecuzione dell'articolo 27 della presente legge.

Chi intende di mantenere quest'articolo si alzi.

(Non è approvato).

Art. 78 del Progetto Ministeriale che la Commissione propone di pure sopprimere:

« Con Decreto Reale saranno nominate presso ciascun



Ministero sezioni di Commissioni di stralcio per la pronta compilazione dei conti degli anteriori esercizi finanziari fino al 31 dicembre 1868.

« Con questo stesso giorno si dichiarano abolite non solo le Commissioni di stralcio delle Tesorerie generali dei cessati Governi e delle già Tesorerie speciali le cui attribuzioni sono trasferite alle sezioni di stralcio presso il Ministero delle Finanze come sopra, ma anche le Commissioni di stralcio della già gran Corte dei Conti, le cui attribuzioni sono trasferite alla Corte dei Conti del Regno.

« Il Presidente della Corte dei Conti, per affrettare il di lei esame e giudizio sui conti dei cessati Governi e su quelli del Governo italiano a tutto dicembre 1868, formerà all' uopo nel seno di essa una o più sezioni speciali, per modo che tutte le operazioni relative agli esercizi passati rimangano distinte e non possano portare ritardo alla regolare azione della Corte dei Conti secondo le prescrizioni della presente legge.

« Con Decreto Reale, sopra parere del Presidente della Corte dei Conti, potranno esser aggregati temporaneamente alle dette sezioni speciali funzionari ora addetti alle nominate Commissioni di stralcio, che andranno a cessare col 31 dicembre del corrente anno.

« Le Commissioni di stralcio presso i Ministeri dovranno aver compiuto il loro lavoro entro l'anno 1869, e la Corte dei Conti nel successivo anno 1870. Questa riferirà al Parlamento, di sei in sei mesi sull' andamento dei suoi lavori e sull'esito finale della revisione ad essa domandata, provocando, ove lo creda opportuno, provvedimenti legislativi per chiudere definitivamente i conti relativi agli esercizi decorsi.

« I resti attivi e passivi della gestione dei caduti Governi, ed i resti attivi e passivi della gestione del Governo italiano arretrata e portata fino al 31 dicembre 1868, figureranno in due distinti capitoli dei bilanci tanto di entrata quanto di uscita dell'anno 1869 e dei successivi. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Non è approvato).

« Art. 71. Con regolamento approvato per regio decreto, sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 72, che era il 67. « La presente legge andrà in vigore col giorno 1° gennaio 1870.

Le disposizioni per altro contenute nel primo capoverso dell'articolo 38 e negli articoli 54, 55 e 69 entreranno in vigore con la pubblicazione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 73. È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

La votazione per isquittinio segreto sarà fatta più tardi. Intanto invito l'onorevole Presidente a volere riprendere il suo Seggio.

(Il Presidente Casati riprende il seggio).

*Presidenza CASATI.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI UNA SPESA STRAORDINARIA PER LA STAMPA DI NUOVE CARTELLE DEL DEBITO PUBBLICO.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria per la stampa di nuove cartelle del Debito Pubblico.

Domando prima all'onorevole Ministro delle Finanze se accetta il progetto della Commissione.

**Ministro delle Finanze.** Accetto.

**Presidente.** Darò lettura del progetto di legge formulato nel solo seguente articolo.

« È convalidato e convertito in legge il Regio Decreto 3 settembre 1868, col quale fu autorizzata la spesa straordinaria di L. 1,583,000 per la rinnovazione ed il cambio dei titoli di rendita pubblica al portatore dei Consolidati 5 per cento e 3 per cento. »

**Presidente.** È aperta la discussione su questo articolo di legge.

Se non vi sono osservazioni, non constando questo progetto di legge che d'un solo articolo, la votazione si rimanderà allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ACQUISTO D'UN FABBRICATO IN SALICETA S. GIULIANO PRESSO MODENA.

Segue la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione d'una maggiore spesa per l'acquisto d'un fabbricato in Saliceta S. Giuliano presso Modena.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli. Rilleggo l'art. 1°.

« L'amministrazione del Demanio dello Stato è autorizzata ad acquistare a titolo di compera dall'amministrazione delle Opere Pie di Modena, l'antico fabbricato detto il Lazzaretto, situato nel villaggio di Saliceta San Giuliano presso Modena, già destinato a ricovero dei mendicanti, poi convertito in carcere di pena, per il convenuto prezzo di lire 99,764 40, pagabile entro anni dieci a cominciare dal 1° maggio 1859 e fruttifero dal 1° maggio 1858 fino al 1° maggio 1859 in ragione del 4 per cento e, per il tempo successivo, del 5 per cento.

« È pure autorizzata ad acquistare a titolo di compera due piccole striscie di terreno adiacenti al suddetto fabbricato pel concertato prezzo di lire 499. »

Nessuno chiedendo la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Il pagamento delle lire 147,774 76, cui ascende in complesso la spesa per l'acquisto dello stabile indicato nell'articolo precedente, cioè: per prezzo capitale lire 100,260 40; per interessi dal 1 novembre 1858 al primo maggio 1869, epoca in cui deve essere effettuato il saldo, lire 47,514 36; per lire 54,868 75, sarà provveduto col fondo di egual montare rimasto disponibile e proveniente dagli appositi stanziamenti fatti nei precedenti bilanci 1862, 1863, 1864 e 1865, del Ministero dell'Interno, e per la rimanente somma è autorizzata una maggiore spesa di lire novantaduemila novecento sei e centesimi uno in aumento al fondo sovraccennato e da iscriversi nella parte straordinaria dei Bilanci passivi di detto Ministero ripartitamente come segue:

BILANCIO	QUOTA ANNUALE		
	per capitale	per interessi	TOTALITÀ
1869 . . . .	37,291.44	»	37,291.44
1870 . . . .	25,000.00	4,364.57	29,364.57
1871 . . . .	25,000.00	1,250.00	26,250.00
In assieme	87,291.44	5,614.57	92,906.01

(Approvato).

**Presidente.** Ora si farà l'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei tre progetti di legge, cioè di quello sull'Amministrazione e Contabilità

dello Stato, e degli altri due or dianzi discussi. I signori Senatori deporranno oltrecciò nell'urna le loro schede per la nomina dei due Commissari che mancano ancora alla Commissione per la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Senatore, *Segretario* **Manzoni T.** fa l'appello nominale.

**Presidente.** Risultato della votazione:

Progetto di legge per *Disposizioni intorno all'Amministrazione ed alla Contabilità dello Stato:*

Votanti . . . . 72  
Favorevoli . . . 68  
Contrari . . . . 4

(Il Senato adotta).

Progetto per l'*Autorizzazione di una spesa straordinaria per la stampa di nuove cartelle del Debito pubblico:*

Votanti . . . . 72  
Favorevoli . . . 70  
Contrari . . . . 2

(Il Senato adotta).

Per l'*Acquisto di un fabbricato in Saliceta S. Giuliano, presso Modena:*

Votanti . . . . 72  
Favorevoli . . . 67  
Contrari . . . . 5

(Il Senato adotta).

Ripeto: i signori Senatori sono invitati domani al tocco negli Uffici, per l'esame dei titoli de' nuovi Senatori, e in comitato segreto per la discussione del bilancio interno del 1869, e nel quale si determinerà pure il giorno da fissarsi per una nuova seduta pubblica.

La seduta è sciolta. (ore 5).